

SANZIONI

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di seguito specificate, fermo restando l'applicazione della legge penale o di leggi speciali:

- a) **abbandono sul suolo pubblico di rifiuti non pericolosi e non ingombranti:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 155,00 come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 152/2006;
- b) **abbandono sul suolo pubblico di rifiuti pericolosi e ingombranti:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 629,00 come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 152/2006;
- c) **deposito di rifiuti non pericolosi per la raccolta al di fuori dei contenitori previsti dalla presente ordinanza:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 155,00 come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 152/2006;
- d) **mescolanza di rifiuti o deposito in maniera non differenziata:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00
- e) **conferimento di rifiuti sporchi sia di materiale organico, sia di inorganico differenziato, sia di materiale pericoloso:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- f) **conferimento di rifiuti in contenitori diversi da quelli previsti dalla presente ordinanza:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- g) **spostamento dei contenitori di rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- h) **mancato riposizionamento dei contenitori all'interno della proprietà privata/condominiale dopo lo svuotamento:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- i) **lancio di rifiuti dai finestrini delle auto:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 23,00 ad € 92,00 così come sancito dall'art. 15 comma 3 del codice della strada;
- l) **lancio di rifiuti dalle finestre o dai balconi delle abitazioni:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ferma restando l'applicazione dell'art. 674 del codice penale;
- m) **conferimento delle diverse tipologie di rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dalla presente ordinanza:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- n) **bruciare rifiuti:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- o) **parcheggio degli automezzi in modo da intralciare le operazioni di svuotamento dei cassonetti e dei contenitori dei rifiuti:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 ad € 155,00, così come sancito dall'art. 158 del codice della strada, oltre alla rimozione forzata del veicolo;
- p) **altre violazioni della presente ordinanza non indicate ai superiori punti:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Qualora il trasgressore non sia individuabile, le sanzioni verranno applicate, ove possibile, su base condominiale. Qualsiasi trasgressione appurata dai condomini dovrà essere sempre tempestivamente segnalata alle autorità di vigilanza e controllo o all'ufficio ecologia del Comune, per tutti gli accertamenti del caso.

Nella immediatezza e flagranza del fatto, l'organo di vigilanza accertatore o la società che gestisce il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti possono comunque intimare al soggetto responsabile l'immediata rimozione dell'asporto dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. Tale ordine deve essere considerato legittimo nel contesto dei motivi di igiene ovvero di giustizia e l'eventuale inottemperanza potrà costituire violazione all'art. 650 del codice penale.

Se durante le ispezioni effettuate sui contenitori e sui sacchi delle utenze civili e commerciali vengono trovati dalla Polizia Municipale o da altre Autorità preposte rifiuti non conferiti correttamente, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.